

*Repubblica Italiana*



**REGIONE SICILIANA**  
*Ufficio Legislativo e Legale*  
*della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 24363/ 98.11.2023 del 4.12.2023 / Pos. di coll. e coord. n. 4

Oggetto: Articolo 48, commi 3 e 4, L.R. n. 17/2004. Relazioni semestrali del Collegio dei Revisori dei Conti. Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo.

*Assessorato regionale dell'economia*  
*Dipartimento regionale del bilancio e del*  
*tesoro – Ragioneria Generale*  
*Servizio 6 “Vigilanza”*  
*(rif. nota 13 novembre 2023, n. 127412)*

1. Con la nota segnata a margine codesta Amministrazione rappresenta che il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha richiesto alla stessa un parere *“in merito all’obbligo da parte del Collegio dei Revisori dell’Associazione Teatro Biondo di Palermo di produrre la relazione semestrale, ai sensi dell’art. 48, commi 3 e 4, della L.R. n. 17/2004”*.

Evidenza al riguardo che la predetta Associazione *“ritiene di non essere soggetta a tale obbligo”* alla luce del contenuto di una precedente nota 5 luglio 2016, n. 32834 di codesto Dipartimento, ove si affermava che il medesimo Ente, avente natura privatistica, non fosse *“soggetto a vigilanza amministrativa da parte della Regione Siciliana”*.

Il Richiedente, comunque, precisa che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 118/2011, *“l’Associazione è rientrata nella fattispecie prevista dall’art. 11-ter come Ente strumentale della Regione”* e che, quindi, su indicazione del Dipartimento

regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, “è stata inserita nel GAP della Regione” (da ultimo delibera di Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 334).

Ciò premesso, nella considerazione che la problematica sollevata “non afferisce a questioni contabili”, codesta Ragioneria chiede il parere di questo Ufficio “in merito all’obbligo di cui sopra da parte dell’Organo di controllo interno o quantomeno del singolo rappresentante dell’Amministrazione regionale”.

2. Ai fini della disamina della questione prospettata giova delineare il quadro normativo di riferimento, sia nell’ambito della legislazione regionale, sia in quello statale.

Prima di entrare nel merito della questione, pare opportuno soffermarsi brevemente sulla natura del Teatro Biondo-Stabile di Palermo, già ampiamente delineata con precedente parere reso dallo Scrivente al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo con nota 19 giugno 2019, n. 14081/19.11.2019.

In tale consultazione, infatti, si è precisato che trattasi di “un’associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, che non persegue finalità di lucro” e che, secondo le disposizioni dello Statuto, “sono soci fondatori dell’associazione il Comune di Palermo, la Regione Siciliana e la Fondazione «Andrea Biondo»”.

Il Comune di Palermo e la Regione Siciliana, che sono anche soci necessari, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello Statuto, “costituiscono unitamente un fondo di dotazione non inferiore al 5% complessivo delle spese di diretta produzione teatrale accertate nel bilancio consuntivo della stagione teatrale relativa all’anno precedente” e contribuiscono annualmente alle spese per il funzionamento dell’Associazione.

Premesso quanto sopra, il quesito sottoposto allo Scrivente attiene alla possibilità di includere l’Associazione Teatro Biondo-Stabile di Palermo tra gli enti “comunque sottoposti a vigilanza della Regione”, e ciò al fine di stabilire se l’organo di controllo interno della medesima Associazione, ossia il Collegio dei revisori, sia assoggettato o meno all’obbligo di cui all’articolo 48, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che così recita: “Gli organi di controllo interno degli enti comunque

*sottoposti a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare trasmettono una relazione sull'attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio”.*

La problematica assume una certa rilevanza anche in considerazione della comminatoria della sanzione della decadenza per gli organi che non ottemperino al suddetto obbligo, così come sancito dal successivo 4 dello stesso articolo 48, a mente del quale *“I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente”.*

Nel richiamato parere n. 19.11.2019, questo Ufficio assimila l'Associazione Teatro Biondo-Stabile di Palermo agli *“enti strumentali partecipati”* di cui all'articolo 11-ter, comma 2<sup>1</sup>, del decreto legislativo n. 118/2011, osservando come *“Dall'esame delle previsioni statutarie non sembra possano sorgere dubbi sul fatto che la Regione Siciliana, pur in assenza delle condizioni previste dall'art. 11-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011 per qualificare un ente come “controllato”, abbia una “partecipazione” nell'Associazione de qua, in relazione alla sua qualità di “socio fondatore” della stessa, nonché di “socio necessario”, alla facoltà di designazione dei componenti dei relativi organi (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori), alla partecipazione del legale rappresentante della Regione all'Assemblea dei soci, alla costituzione del “fondo di dotazione” ed alla contribuzione annuale per le spese di funzionamento”.*

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 11-ter *“Enti strumentali”*:

*“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:*

*a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*  
*b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*  
*c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*  
*d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;*  
*e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.*

*2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1. Il comma 2 del medesimo articolo 11-ter definisce *“ente strumentale partecipato”* da una regione *“l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1”.**

Ed infatti, come evidenziato nella richiesta di parere, l'Associazione *de qua* è inserita nel Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione quale “ente strumentale” della stessa, giusta delibera di Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 334.

Per ciò che attiene alla specifica richiesta posta allo Scrivente, si ritiene che l'obbligo scaturente dal succitato articolo 48 non sia applicabile all'Organo di controllo interno dell'Associazione in parola, tenuto conto che la locuzione “enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione”, contenuta nell'articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 17/2004, sembrerebbe riferita, sul piano soggettivo, a quelli di cui all'articolo 1, comma 1<sup>2</sup>, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Peraltro, il siffatto approdo esegetico risulta avvalorato dalle conclusioni cui perviene il TAR Palermo, Sezione I, con la sentenza definitiva 18 settembre 2018, n. 1951, che esclude l'Associazione Teatro Biondo-Stabile di Palermo dal novero degli enti soggetti a «controllo o vigilanza» della Regione, in ragione della sua qualificazione di «soggetto di diritto privato» e della mancata previsione, nel relativo Statuto, di forme di ingerenza da parte dell'Amministrazione regionale (es. potere di impartire direttive che debbono ispirare l'attività dell'ente, approvazione delle deliberazioni più importanti e dei bilanci dell'ente, accertamenti sulla regolarità della gestione, potere di revoca degli organi direttivi ecc.).

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere

---

<sup>2</sup> Articolo 1, comma 1, legge regionale n. 10/2000: “Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:  
a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; [...]”.

senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Giuseppina Agata Di Guardo

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna